



COMUNE DI TRANI  
n. 377 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente  
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune  
dal 02-02-18 al 16-02-18  
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

## Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA BT

### Area III^ "Lavori Pubblici - Patrimonio"

Prot. Gen. n. 2688

Trani

31 GENNAIO 2018

**Oggetto:** Sgombero porzione di suolo pubblico e soprastante chiosco di circa metri quadrati 20,00 adibito a Bar-ristoro di proprietà Comunale, sito in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per inadempienza contrattuale, giusta contratto per atti pubblici rep. n. 3715 del 25 gennaio 2001 registrato all'Agenzia delle Entrate di Trani in data 5 febbraio 2001 n.123 Serie 1  
**Ordinanza n.24 del 18 gennaio 2018 .**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso :

- **che** è acquisito, tra altri, al Patrimonio Demaniale del Comune di Trani, il chiosco, avente una superficie di mq. 20,00, adibito a BAR-Ristoro, sito a Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- **che**, con contratto per atti pubblici Rep. n. 3715 del 25 gennaio 2001, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trani in data 5 febbraio 2001 n.123 Serie 1, si formalizzava la concessione in uso di porzione di suolo pubblico di mq.20 di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per la installazione di un chiosco prefabbricato, da adibire a BAR-ristoro, in favore del Sig. ~~Nicola Ferreri~~, nato a Trani il ~~18/07/1958~~ e quivi residente alla ~~Via Nicola Marchese n.3~~ per la durata di anni sei, con decorrenza dalla data del verbale di immissione nel possesso dell'area ovvero dal 18 luglio 2001 data in cui è stata rilasciata la concessione edilizia n.14/2001 per la installazione del chiosco prefabbricato;
- **che** l'art.4 del suddetto contratto prescriveva, alla scadenza della durata della suddetta concessione, dal 18 luglio 2001 al 17 luglio 2007, l'acquisizione al Patrimonio Comunale del chiosco prefabbricato senza alcun indennizzo alla parte concessionaria, Sig. ~~Nicola Ferreri~~;
- **che**, con nota racc. a.r. protocollo generale n.11159 del 4 aprile 2006 notificata in data 6/4/2006, l'Ufficio Patrimonio comunicava al Sig. ~~Nicola Ferreri~~ la formale disdetta del suddetto contratto di concessione alla data del 18 luglio 2007;
- che il Sig. ~~Nicola Ferreri~~, con nota datata 26 luglio 2006, registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n. 26702 dell'8 settembre 2006, presentava istanza finalizzata al rinnovo della concessione in uso della porzione di suolo e del soprastante chiosco previa corresponsione di un canone mensile di €. 200,00 a far data dal 18 luglio 2007;
- che, con nota racc. a.r. protocollo generale n.28633 del 20 settembre 2006, notificata in data 27 settembre 2006, l'Ufficio Patrimonio comunicava al Sig. ~~Nicola Ferreri~~ l'accoglimento della proposta a condizione che fosse corrisposto il canone mensile di €.200,00 per l'utilizzo del chiosco, nella durata di anni 4, dal 19 luglio 2007 al 18 luglio 2011 rinnovabile per uguale periodo, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dei canoni per tutta la durata della concessione;
- che il Sig. Nicola Ferreri, con nota del 28 dicembre 2006, registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n.4992 del 14 febbraio 2007, comunicava il proprio consenso alle nuove condizioni contrattuali riportate nella suddetta nota prot.n. 28633/2006 dell'Ufficio Patrimonio;
- che il rinnovo della concessione in uso del suddetto chiosco, in favore del Sig. ~~Nicola Ferreri~~, per la durata di anni 4 (quattro) dal 19 luglio 2007 al 18 luglio 2011, non si formalizzava contrattualmente;

**Evidenziato** che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 217 del 6 settembre 2016, stabiliva di consentire la proroga per ulteriori n.24 mesi delle concessioni scadute, ovvero in prossima scadenza, degli immobili di proprietà comunale, nonché la dilazione del debito maturato in 24 rate mensili, previa sottoscrizione di relativo accordo sostitutivo ai sensi dell'art.11 legge 241/90;

**Dato atto che:**

- l'Ufficio Patrimonio, con nota registrata al protocollo generale con il n.46852 del 15.12.2016 notificata in data 19.12.2016, invitava, al fine di stipulare accordo sostitutivo ex art.11 legge 241/1990 secondo i dettami stabiliti dalla deliberazione di Giunta comunale n.217 del 6.9.2016, il Sig. [redacted] a presentare polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del debito maturato alla data del 19 dicembre 2016 ammontante ad €. 25.859,75 nonché a garanzia del pagamento dei canoni a maturarsi fino alla scadenza dei 24 mesi di proroga dell'utilizzo del chiosco;
- l'Ufficio Patrimonio, avendo preso atto del mancato riscontro da parte del prefato Ferreri alla proposta di accordo sostitutivo ex art.11 legge 241/90, con comunicazione del 25 gennaio 2017 protocollo generale 3050 notificata in data 26 gennaio 2017 da messo comunale, invitava il Sig. [redacted] al rilascio spontaneo dell'immobile con preavviso che la eventuale mancata restituzione spontanea del chiosco avrebbe sortito l'emanazione del provvedimento di sgombero forzoso;

**Valutato che**, relativamente alla suddetta somma incontestata ed incontestabile, riferita al debito maturato alla data del 19 dicembre 2016, ammontanti ad €. 25.859,75 (venticinquemilaottocentocinquantanove,75), giusta il prospetto contabile redatto dall'Ufficio Patrimonio ad avvenuta acquisizione delle reversali di incasso presso l'Area Finanziaria Economica, a titolo canoni mensili per l'utilizzo, dal 19 luglio 2007 al 19 dicembre 2016, del chiosco bar sito in Piazza Generale Carlo Alberto Della Chiesa il Sig. [redacted] non ha addotto alcuna ragione per non essersi attenuto alle condizioni dello stipulando accordo sostitutivo ex art.11 legge 241/90;

**Dato Atto** che alla data odierna il Sig. [redacted], nonostante l'invito al rilascio spontaneo dell'immobile ha continuato ad omettere il pagamento del canone concessorio accumulando un debito complessivo di €. €28.711,65;

**Ritenuto**, al fine di scongiurare ulteriori responsabilità ed irregolarità gestionali, di dover adottare provvedimento di sgombero coatto, nel caso del mancato rilascio spontaneo, da persone e cose del chiosco in parola.

**Visto** l'art. 18.1 let. b del vigente Regolamento comunale "gestione del Patrimonio", approvato con deliberazione Consiliare n.14 del 14 luglio 2005;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 107-D.Lgs.267 del 18/8/2000;

**CONTESTA**

al Sig. Nicola Ferreri, nato a Trani il 12 dicembre 1950 e quivi residente in via Nicola Marchese n.c. 3 C.F. FRRNCL56T13L328R, il mancato pagamento dell'importo di €.28.711,65 a titolo canoni concessori non corrisposti a tutto il 19 gennaio 2018 in favore del Comune di Trani, in esecuzione del contratto di concessione in uso del chiosco/Bar sito a Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rep. per atti pubblici n. 3715 del 25 gennaio 2001 registrato a Trani il 5 febbraio 2001 n.123 serie 1, nonché della successiva nota dell'Ufficio Patrimonio protocollo generale n.28633 del 20 settembre 2006 concernente le nuove condizioni contrattuali, accettate dal Sig. [redacted] con nota registrata al protocollo generale con il n.4992 del 14 febbraio 2007 consistenti nella corresponsione di un canone mensile di €. 200,00 a far data dal 19 luglio 2007;

**DISPONE**

la risoluzione del contratto di Concessione in uso dell'immobile Rep. per atti pubblici n. 3715 del 25 gennaio 2001 registrato a Trani il 5 febbraio 2001 n.123 serie 1, per mancato pagamento dei canoni concessori per un ammontare di €. 28.711,65;

**ORDINA**

al Sig. [redacted], nato a Trani il 12 dicembre 1950 e quivi residente alla Via Nicola Marchese n.c. 3 C.F. FRRNCL56T13L328R, **il rilascio spontaneo** entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento del chiosco in argomento, presentando all'Ufficio Patrimonio le relative chiavi di accesso.

**CON PREAVVISO**

che, in caso di mancato rilascio spontaneo entro il suddetto termine, si procederà, senza ulteriore avviso, nella medesima data a rientrare nel possesso dell'immobile tramite sgombero forzoso da persone e cose dalla struttura di proprietà Comunale, avvertendo inoltre che, in presenza di masserizie le stesse saranno rimosse e immagazzinate nel cantiere comunale, e che nessun indennizzo sarà dovuto per eventuale deterioramento delle attrezzature verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto e qualsiasi altra causa di forza maggiore, dove rimarranno a disposizione del Sig. Onofri per giorni 60 previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, da quantificarsi successivamente, e in caso di mancato pagamento di dette spese verrà disposta la confisca dei beni ai sensi della legge n.689/81 ;

**DISPONE**

- a. la notifica della presente Ordinanza a cura del Settore Messi Comunali:
- al Sig. Ferreri Nicola nato a Trani il 13 dicembre 1956 e residente in Trani alla Via Nicola Marchese n.c.3;
- b. la notifica dell'Ordinanza già notificata al signor Ferreri Nicola:
- al Comando di Polizia Municipale, incaricato della verifica della osservanza della presente e, in caso di inadempimento, del supporto all'Ufficio Patrimonio nella esecuzione dello sgombero forzoso dell'immobile comunale;
  - all'Ufficio Legale del Comune di Trani incaricato dell'avvio delle procedure per il recupero forzoso delle somme dovute al Comune di Trani pari a €28.711,65 ;
  - all'Ufficio SUAP del Comune di Trani incaricato della revoca immediata delle Autorizzazioni amministrative rilasciate per il chiosco, adibito a Bar ristoro, di proprietà Comunale, sito a Piazza Generale Carlo Alberto Della Chiesa;

**DISPONE ALTRESI'**

L'invio della presente, per opportuna e doverosa conoscenza:

- al Signor Sindaco del Comune di Trani.
- al Comando Stazione Carabinieri di Trani;


**COMUNICA**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. che:

- l'amministrazione competente è il Comune di Trani;
- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Didonna: pec: dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Patrimonio, presso l'Area III<sup>a</sup> del Comune di Trani sita al 1° piano del Palazzo Comunale sito in via Tenente Morricò.
- il presente atto è impugnabile, alternativamente, mediante ricorso al TAR per la Puglia – sez. di Bari – o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 gg. e 120 gg. dalla data di notifica.

La presente Ordinanza assume immediata efficacia mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Trani, che dovrà avvenire a cura dell'Ufficio Messi soltanto per la parte non contrastante con la violazione dei dati sensibili tutelati dal codice in materia di protezione dei dati personali giusta decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 .

IL DIRIGENTE  
Ing. Giovanni Didonna



**COMUNE DI TRANI**


Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato e dato copia della presente a al Sig. Ferreri Nicola

Consegnandola nelle mani di di proprio

il giorno 01-02-2018

**IL MESSO COMUNALE**

*Falsoni Vincenzo*



**COMUNE DI TRANI**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato e dato copia della presente all'ufficio SUAP del Comune di Trani

Consegnandola nelle mani di dell'impiegato

Sig. Di Filippo Ferreri de re firmato

il giorno 01-02-2018

**IL MESSO COMUNALE**

*Falsoni Vincenzo*

